

Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studi

del 18 giugno 2009

I. Obiettivi e principi

Art. 1

Il presente accordo ha lo scopo di incoraggiare in tutta la Svizzera l'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio del grado secondario II e del grado terziario, in particolare Scopo dell'accordo

- a) fissando le norme minime concernenti le formazioni sussidiabili, la forma, l'importo, il calcolo e la durata del diritto alla borsa di studio;
- b) definendo il domicilio determinante per la concessione di una borsa di studio e
- c) prestando particolare attenzione alla collaborazione tra i cantoni firmatari e la Confederazione.

Art. 2

La concessione delle borse di studio deve permettere di migliorare la frequenza dei curricula di formazione offerti in tutta la Svizzera, in particolare Obiettivi delle borse di studio

- a) promuovendo le pari opportunità;
- b) facilitando l'accesso alla formazione;
- c) contribuendo ad assicurare le condizioni minime esistenziali durante la formazione;
- d) garantendo la libera scelta della formazione e dell'istituto di formazione e
- e) incoraggiando la mobilità.

Art. 3

La borsa di studio è concessa quando la capacità finanziaria della persona interessata, quella dei suoi genitori e di altre persone legalmente tenute a provvedere al suo sostentamento, così come le prestazioni provenienti da terzi, sono insufficienti. Sussidiarietà della prestazione

Art. 4

¹ Nell'intento di armonizzare il sistema delle borse di studio, i cantoni firmatari incoraggiano la reciproca collaborazione e lo scambio di Collaborazione

informazioni e di esperienze, come pure con la Confederazione e con gli organi nazionali interessati.

² Essi assicurano la reciproca assistenza sul piano amministrativo.

II. Diritto a una borsa di studio

Art. 5

Beneficiari di una
borsa di studio

¹ I beneficiari di una borsa di studio sono:

- a) le persone di nazionalità svizzera domiciliate in Svizzera, con riserva della lettera b;
- b) le cittadine e i cittadini svizzeri i cui genitori vivono all'estero o le cittadine e i cittadini svizzeri che vivono all'estero senza i loro genitori, per delle formazioni seguite in Svizzera solo se nel luogo di domicilio all'estero non ne hanno diritto per carenza di competenza;
- c) le persone di nazionalità straniera in possesso di un permesso di domicilio o le persone titolari di un permesso di dimora se soggiornano legalmente in Svizzera da cinque anni;
- d) le persone domiciliate in Svizzera e riconosciute come rifugiate o apolidi dalla Svizzera e
- e) le cittadine e i cittadini degli Stati membri dell'UE/AELS, conformemente all'accordo di libera circolazione tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea e gli Stati Membri¹ o la Convenzione AELS², sono trattati, in materia di borse di studio, come le cittadine e i cittadini svizzeri, così come le cittadine e i cittadini degli Stati con i quali la Svizzera ha concluso degli accordi internazionali in materia.

² Le persone che soggiornano in Svizzera esclusivamente per motivi di formazione non hanno diritto alle borse di studio.

³ La domanda per la concessione di una borsa di studio deve essere presentata al cantone nel quale la persona in formazione ha il suo domicilio determinante.

Art. 6

Domicilio
determinante per
la concessione di
una borsa di
studio

¹ Fa stato quale domicilio determinante per la concessione di una borsa di studio:

- a) il domicilio civile dei genitori o la residenza dell'ultima autorità tutoria competente, con riserva della lettera d;

¹RS 0142.112.681

²RS 0.632.31

- b) il cantone di origine, con riserva della lettera d, per le cittadine e i cittadini svizzeri i cui genitori non sono domiciliati in Svizzera o per le cittadine e i cittadini svizzeri che vivono all'estero senza i loro genitori;
- c) il domicilio civile per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni riconosciuti dalla Svizzera i cui genitori hanno il loro domicilio all'estero, oppure gli orfani; questa regola si applica ai rifugiati fintanto che la loro presa a carico compete a un cantone firmatario dell'accordo e
- d) il cantone nel quale i richiedenti maggiorenni, prima di iniziare la formazione per la quale richiedono una borsa di studio, hanno avuto il domicilio per almeno due anni e hanno svolto, dopo aver conseguito una prima qualifica professionale, un'attività lucrativa tale da garantirsi l'indipendenza finanziaria dai genitori.

² Se i genitori non hanno il loro domicilio civile nello stesso cantone fa stato il domicilio civile del genitore che esercita l'autorità parentale, oppure il domicilio del genitore che ha detenuto per ultimo l'autorità parentale; quando questa è esercitata congiuntamente fa stato il domicilio del genitore che in modo preponderante convive con il figlio in formazione o il domicilio del genitore che ha esercitato l'autorità parentale per ultimo. Se i genitori si sono domiciliati in cantoni differenti dopo la maggiore età del richiedente una borsa di studio fa stato il cantone di domicilio del genitore presso cui il richiedente ha la residenza principale.

³ In presenza di più cantoni d'origine fa stato quello con la cittadinanza più recente.

⁴ Una volta definito il domicilio determinante lo stesso resta valido fino alla definizione di uno nuovo.

Art. 7

¹ Quattro anni di attività professionale che consentono di assicurare l'indipendenza finanziaria del richiedente di una borsa di studio sono considerati al pari di una prima formazione che dà accesso a una professione.

Esercizio di un'attività professionale

² È considerata come attività professionale anche la cura della famiglia con dei minorenni o con delle persone che necessitano di cure, il servizio militare, il servizio civile e la disoccupazione.

Art. 8

¹ Sono sussidiabili, conformemente all'articolo 9, i curricula di formazione e di studio riconosciuti dai cantoni per:

Curricoli di formazione sussidiabili

- a) la formazione del grado secondario II o del grado terziario, richiesta per l'esercizio della professione imparata e
- b) i corsi obbligatori di preparazione agli studi del grado secondario II e del grado terziario, come pure i corsi passerella e le soluzioni transitorie.

² Il diritto a una borsa di studio termina con l'ottenimento

- a) nel grado terziario A, di un bachelor o di un master consecutivo,
- b) nel grado terziario B, di un esame professionale federale, di un esame professionale federale superiore o di un diploma di scuola superiore.

³ Gli studi proseguiti in una scuola universitaria dopo l'ottenimento di un titolo di grado terziario B danno diritto a una borsa di studio.

Art. 9

Formazioni riconosciute

¹ Una formazione è riconosciuta quando si conclude con un diploma riconosciuto a livello svizzero dalla Confederazione o dai cantoni firmatari.

² Una formazione che prepara al conseguimento di un diploma riconosciuto a livello federale o cantonale può essere riconosciuta dai cantoni firmatari.

³ I cantoni firmatari possono riconoscere, per i loro aventi diritto, altre formazioni sussidiabili.

Art. 10

Prima e seconda formazione, formazioni continue

¹ Le borse di studio sono versate almeno per la prima formazione per la quale si ha diritto.

² I cantoni firmatari possono ugualmente versare delle borse di studio per una seconda formazione o per una formazione continua.

Art. 11

Condizioni richieste per una formazione

È ritenuto idoneo al diritto di concessione di una borsa di studio chiunque soddisfi le condizioni di ammissione e di promozione relative al curriculum di formazione.

III. Borse di studio

Art. 12

Forme di borse di studio e limite d'età

¹ Rientrano nelle borse di studio

- a) gli assegni di studio, contributi finanziari unici o periodici, non rimborsabili e
- b) i prestiti di studio, unici o periodici, rimborsabili.

² I cantoni possono stabilire un'età massima al di là della quale il diritto a un assegno di studio è escluso. All'inizio della formazione questo limite non può essere inferiore ai 35 anni.

³ I cantoni possono stabilire liberamente un limite di età per l'assegnazione del prestito.

Art. 13

¹ La borsa di studio è concessa per la durata della formazione; se i curricula prevedono più anni di formazione gli assegni e i prestiti di studio possono essere concessi fino a due semestri oltre la durata regolamentare.

Durata del diritto a una borsa di studio

² In caso di cambiamento del curriculum di formazione, il diritto alla borsa di studio è valido una sola volta. La durata di questo diritto è stabilita di principio sulla base della nuova formazione; i cantoni hanno tuttavia la possibilità di dedurre da questa durata i semestri della prima formazione.

Art. 14

¹ La concessione di borse di studio non deve limitare la libera scelta di un curriculum di formazione riconosciuto.

Libera scelta degli studi e dell'istituto di formazione

² Per le formazioni all'estero sono richieste, di principio, le stesse condizioni previste per una formazione equivalente in Svizzera.

³ Se il curriculum di formazione liberamente scelto di una formazione riconosciuta non è economicamente il più conveniente, l'importo sussidiabile può essere ridotto. La borsa di studio deve in ogni caso tener conto almeno delle spese personali che sarebbero ugualmente derivate dalla formazione meno onerosa.

Art. 15

¹ L'importo annuo di una borsa di studio è

Importo sussidiabile

a) per una persona in formazione del grado secondario II almeno franchi 12'000.–

b) per una persona in formazione del grado terziario almeno franchi 16'000.–

² Per ogni figlio a carico della persona in formazione l'importo previsto dal capoverso 1 è aumentato di franchi 4'000.–.

³ La Conferenza dei cantoni firmatari può adattare gli importi al rincaro.

⁴ Per le formazioni del grado terziario è possibile sostituire in parte l'assegno con un prestito (frazionamento), l'assegno deve tuttavia rappresentare almeno i due terzi della borsa di studio concessa.

⁵ Il cantone può definire liberamente il rapporto tra assegni/prestiti per gli importi attribuiti in aggiunta a quelli previsti dal capoverso 1.

Art. 16

¹ Se i curricula di studio comportano delle particolarità nella loro organizzazione temporale, o nel loro contenuto, occorre tenerne debitamente conto nella concessione degli assegni e dei prestiti di studio.

Formazioni con strutture particolari

² È possibile prolungare proporzionalmente la durata degli studi che danno diritto a una borsa di studio quando per ragioni, sociali, familiari o di salute la formazione può essere seguita solo a tempo parziale.

IV. Calcolo dei contributi**Art. 17**

Principio

Le borse di studio sono un contributo alle necessità finanziarie di una persona in formazione.

Art. 18Calcolo delle
necessità
finanziarie

¹La borsa di studio copre le spese di mantenimento e di formazione necessarie nella misura in cui superano la prestazione ragionevolmente esigibile dal richiedente o dalla richiedente, la prestazione dei suoi genitori, quella di altre persone legalmente obbligate o quella di terzi. I cantoni firmatari definiscono i bisogni finanziari tenendo conto dei seguenti principi:

- a) preventivo della persona in formazione: sono tenute in considerazione le spese di mantenimento e di formazione ed eventualmente dell'affitto. La persona può essere comunque chiamata a dare un proprio contributo minimo. I beni disponibili o, eventualmente, il salario dell'apprendistato possono essere presi in considerazione. La definizione del proprio contributo deve tenere conto della struttura della formazione.
- b) preventivo della famiglia: la prestazione dei terzi può essere calcolata solo sul reddito disponibile dopo la copertura del fabbisogno di base dei terzi e della loro famiglia.

²Il calcolo delle necessità finanziarie può essere definito con un importo forfetario. Nella definizione delle necessità di base di una famiglia il risultato non può essere inferiore alle norme stabilite dal cantone.

³Il calcolo delle necessità finanziarie effettuato conformemente ai capoversi 1 e 2 può eventualmente essere diminuito in funzione di un reddito complementare della persona in formazione solo se la somma della borsa di studio e degli altri introiti supera i costi di formazione e di mantenimento considerati nel luogo di formazione.

Art. 19Calcolo
parzialmente
indipendente
dalle prestazioni
dei genitori

Si rinuncia parzialmente a tener conto delle prestazioni ragionevolmente esigibili dai genitori quando la persona in formazione ha compiuto i 25 anni, ha già concluso una prima formazione che dà accesso a un'attività professionale e si è resa finanziariamente indipendente per due anni prima dell'inizio della nuova formazione.

V. Esecuzione**Art. 20**Conferenza dei
cantoni firmatari

¹La Conferenza dei cantoni firmatari si compone di un o di una rappresentante per ogni cantone firmatario. Essa:

- a) rivaluta periodicamente gli importi delle borse di studio definiti dall'articolo 15 e li adatta, se necessario, al rincaro e
- b) emana le raccomandazioni per il calcolo delle borse di studio.

² L'adattamento degli importi in base al rincaro è deciso con la maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza dei cantoni firmatari.

Art. 21

¹ Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) assume la funzione di segretariato dell'accordo. Segretariato

² Esso svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) informare i cantoni firmatari;
- b) studiare ed elaborare delle proposte in materia di adattamento degli importi delle borse di studio, preparare gli altri dossier della Conferenza dei cantoni firmatari e
- c) assumere i compiti esecutivi dell'accordo.

³ Le spese sostenute dal Segretariato per l'esecuzione del presente accordo sono a carico dei cantoni firmatari e ripartiti secondo il numero di abitanti.

Art. 22

¹ Una commissione arbitrale è designata per risolvere le divergenze che potrebbero sorgere tra i cantoni firmatari nell'ambito dell'applicazione e dell'interpretazione del presente accordo. Istanza arbitrale

² La commissione è composta di tre membri designati dalle parti. Se quest'ultime non raggiungono un accordo il Comitato della CDPE designa i membri della commissione.

³ Sono applicabili le disposizioni del Concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969¹.

⁴ La commissione arbitrale decide le contestazioni in modo inappellabile.

VI. Disposizioni transitorie e finali

Art. 23

L'adesione al presente accordo si dichiara al Comitato della CDPE. Adesione

Art. 24

La revoca di quest'accordo dev'essere dichiarata al Comitato della CDPE. Revoca
Entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione di revoca.

¹RS 279

Art. 25

Termine
d'esecuzione

I cantoni firmatari sono tenuti ad adattare la loro legislazione cantonale all'accordo entro cinque anni dalla sua entrata in vigore; i cantoni che aderiscono dopo due anni dalla sua entrata in vigore dispongono di tre anni per procedere agli adattamenti.

Art. 26

Entrata in vigore

¹ Il Comitato della CDPE mette in vigore l'accordo a partire dal momento in cui almeno dieci cantoni hanno dichiarato la loro adesione.

² Il Comitato della CDPE metterà in vigore l'articolo 8 capoverso 2 lettera b solo dopo la conclusione di un accordo intercantonale sui contributi nel settore della formazione professionale superiore.

³ L'entrata in vigore è comunicata alla Confederazione.

Berna, il 18 giugno 2009

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

La presidente:
Isabelle Chassot

Il segretario generale:
Hans Ambühl